

Strumenti finanziari derivati: la contabilizzazione delle operazioni di copertura e di speculazione

La contabilizzazione dei derivati è un tema di rilievo, ma poco discusso. Non è stato ancora rilasciato il principio contabile italiano CNDC – CNR sui derivati, anche se espressi richiami sono presenti nei principi 19, 22 e 26, ed il CNDC ha emesso un complesso ed articolato documento nel febbraio 2005, relativo alle novità del D.Lgs n.394/03, di cui si è trattato nel precedente articolo del luglio 2005. L'articolo affronta la parte più codificata della contabilizzazione dei derivati di copertura, prosegue e conclude proponendo delle soluzioni per la contabilizzazione di quelli speculativi, spesso risultanti dalla sommatoria di più strumenti derivati⁸.

Premessa

Scopo del presente articolo, che è rivolto unicamente a chi redige il bilancio secondo norme e principi contabili italiani e non adotta gli IAS - IFRS, è l'esemplificazione delle scritture contabili relative ad alcuni derivati, principalmente gli *swap* su interessi, distinguendo tra prodotti di copertura e prodotti speculativi.

Esula dallo scopo del presente articolo l'esame della complessa problematica se uno *swap* sui tassi possa efficacemente essere utilizzato come strumento di copertura del rischio flussi di cassa⁹ sulle esposizioni di conto corrente o per smobilizzo di foglio commerciale o altre forme di finanziamento a breve termine.

Definizione di *swap* sui tassi di copertura o speculativo.

Nel precedente articolo del Dr. Nicola Benini è stato illustrato che uno *swap* su interessi è tecnicamente di copertura se:

- a) il nozionale del derivato è allineato all'importo del debito che si intende coprire; pertanto, il nozionale sarà fisso se, ad esempio, un mutuo non prevede rimborso di capitale; alternativamente, il nozionale dovrà seguire il piano di rimborso del mutuo;
- b) la scadenza del derivato è quanto più possibile simile a quella del debito, e comunque mai eccedente quest'ultima;
- c) il tasso variabile dello *swap* è il medesimo o statisticamente significativamente correlato a quello del debito della società;

* Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Componente del comitato nazionale per la traduzione dei principi contabili dello IASB.

⁸ Il contributo in oggetto conclude il ciclo di approfondimenti sugli strumenti finanziari derivati in Bilancio, vigilanza e controlli di settembre 2005, pag.2,ss. e luglio 2005, pag.2,ss..

⁹ Tecnicamente, il rischio di dover pagare maggiori oneri finanziari a seguito di un rialzo dei tassi è definito rischio-flusso. Viceversa, il rischio di veder cambiare il valore di mercato di una attività o di una passività a seguito di una variazione dei tassi di mercato è definito rischio-tasso.

- d) la società paga un tasso fisso costante per tutta la durata dello *swap*, oppure un mix di tassi fissi a seconda degli anni di riferimento; in ogni caso, non ci dovranno essere clausole che legano la possibilità per la società di pagare tasso fisso a seconda dell'avverarsi o meno di certe condizioni. Infatti, gli *swaps* che prevedono il rischio che la società torni a pagare tasso variabile (anziché fisso) contengono generalmente la vendita implicita di opzioni sui tassi alla banca e, quindi, l'assunzione di una posizione di rischio da parte della società;
- e) la distribuzione probabilistica dei valori attesi del derivato è sostanzialmente simmetrica;
- f) il valore del derivato varia in funzione della variazione del livello dei tassi di interesse e/o della pendenza della curva dei tassi.

In aggiunta a quanto sopra, è opportuno precisare che i principi contabili internazionali definiscono gli strumenti di copertura nello IAS 39, par.85 e seguenti, e nelle *application guidance* AG 105 – 113. Quantitativamente, una copertura è efficace se copre non meno dell'80% e non più del 125% delle variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* di uno specifico strumento finanziario attivo o passivo, ovviamente con flussi del derivato o variazioni del *fair value* dello stesso di segno contrario a quelli dello strumento finanziario coperto. Ad avviso di chi scrive, non sembra che quanto previsto dallo IAS 39, con specifico riferimento alla definizione di strumento di copertura, sia incompatibile con la normativa italiana; quindi, si ritiene che le indicazioni dello IAS 39 possano essere considerate anche da chi redige un bilancio con i principi italiani.

Sempre in tema di definizione di strumento di copertura o speculativo, il documento del CNDC del febbraio 2005 non ha affrontato compiutamente il tema, accennandolo all'inizio del par.4.6, con riferimento alla copertura dei flussi finanziari o del *fair value*, senza fare accenno ad un intervallo di percentuali di copertura.

Per quanto riguarda i bilanci redatti con i principi contabili italiani, sembra chiarito che i derivati relativi ad insiemi di attività o di passività (cd. *macrohedging*) possano anche essere considerati di copertura (fatta salva la verifica tecnica) in virtù del richiamo – in una nota del principio CNDC – CNR 19 – agli artt. 18 terzo co. e 20 terzo co. del D.Lgs. n.87/92, anche se alcuni autori¹⁰ osservano acutamente che il richiamo avrebbe potuto essere più puntuale e coerente.

Anche il nuovo art. 112 Tuir, nella versione vigente dal 22/3/2005, prevede espressamente la copertura dei rischi con derivati relativi ad insiemi di attività o passività.

Si pone anche il quesito se i singoli derivati che coprono parzialmente (per meno dell'80%) il rischio di uno strumento finanziario, o coprono più del 125% dello stesso¹¹, eccedendo le citate percentuali indicate dallo IAS 39, debbano essere considerati sempre speculativi, o possano essere riferiti ad una parte dell'indebitamento (i primi) o essere scomposti in due o più derivati (i secondi).

Al di là delle anche notevoli difficoltà tecniche di calcolo e rilevazione contabile in cui si può incorrere, allo scrivente sembra si possa considerare:

- a) come strumento (parziale) di copertura il derivato che copre parzialmente il debito,

¹⁰ Cfr. Marco Pezzetta, *Contabilità e bilancio 2005*.

¹¹ Al termine del par. 4.7. del citato documento del CNDC del febbraio 2005 si legge un paragrafo che sembra far propendere per la considerazione speculativa dei prodotti, anche se il par. 4.9 (che tratta dell'iscrizione a bilancio dei derivati secondo i principi italiani) potrebbe far pensare che quanto affermato nel par. 4.7 si riferisca al mondo IAS-IFRS e non anche a quello dei principi italiani.

- b) come strumento composto da più derivati quel derivato che copre più del 100% del debito, risultante cioè dalla somma di un derivato di copertura (per la parte che copre fino al 125% del debito) ed un derivato speculativo (per la parte che eccede il 125% del debito).

Contabilizzazione dello swap sui tassi di copertura.

Si supponga che una società abbia un debito quinquennale di Euro 1.000.000, tasso *Euribor* + 1% *spread*, stipulato il 1/1/200X, rate annuali, con restituzione del capitale in quote annuali crescenti, che intende coprirsi dal rischio di variazione dei flussi finanziari derivanti da un rialzo dei tassi. In pari data la società ha sottoscritto uno swap quinquennale con un istituto di credito che prevede l'incasso di *Euribor* - 0,25%¹² ed il pagamento di un tasso fisso del 5% per tutti i cinque anni su un nozionale di Euro 1.000.000, con liquidazioni annuali degli interessi; il nozionale segue esattamente la restituzione del capitale prevista dal mutuo; non ci sono commissioni implicite. All'atto della stipula, il valore dello swap è zero.

Non ci sono scritture da effettuare all'inizio dello swap, se si eccettua l'inserimento tra i conti d'ordine nel sistema degli impegni del nozionale di Euro 1.000.000, come da principio CNDC-CNR 22.

Tecnicamente il derivato è di copertura, ed il tasso fisso "finito" per la società è $-(\text{Euribor} + 1\%) + (\text{Euribor} - 0,25\%) - 5\% = 6,25\%$

Alla fine del primo anno, che coincide con il momento del pagamento degli interessi, ipotizzato *Euribor* al 3,5% la società contabilizzerà¹³:

Interessi passivi mutuo	a	banca c/c	$1.000.000 * (3,5\% + 1\%) = -45.000$
Banca c/c	a	Interessi attivi swap	$1.000.000 * (3,5\% - 0,25\%) = +32.500$
Interessi passivi swap	a	Banca c/c	$1.000.000 * 5\% = -50.000$

Si verifica che il saldo tra interessi attivi e passivi del mutuo in combinazione con quelli dello swap è pari ad Euro 62.500, esattamente pari al 6,25% su un capitale di Euro 1.000.000. Per brevità si tralasciano le scritture relative ai successivi esercizi, scritture che sono identiche alle precedenti, fatti salvi i calcoli sul debito in linea capitale e sul nozionale del derivato decrescenti, e la variabilità dell'*Euribor*.

Si supponga infine che il *fair value* del derivato non sia cambiato rispetto all'acquisto, e sia sempre pari a zero.

Nel bilancio del primo anno, quindi, saranno esposti gli interessi attivi e passivi, il nozionale del derivato tra i conti d'ordine, ed il *fair value* dello stesso in nota integrativa (zero, per ipotesi), assieme a quanto altro previsto dal D.Lgs n.394/03 che è stato oggetto dell'articolo dello scorso luglio 2005.

Si supponga ora che, a fine del secondo anno, i tassi siano scesi. Conseguentemente il *fair value* del derivato diventa negativo. In termini discorsivi, ciò si spiega con il fatto che la società ha scelto di pagare l'anno precedente un tasso fisso che è oggi superiore ai tassi di mercato; pertanto, la società risulta "appesantita" da una scelta gestionale pregressa rispetto a chi opera in condizioni di mercato, o a chi sceglie in

¹² I dati sono meramente esemplificativi

¹³ Non è stato chiarito se le scritture e l'esposizione a bilancio dei flussi da derivati debbano esser a saldi compensati o meno. Alcuni autori propendono per i saldi integrali non compensati, argomentando che la previsione della compensazione di questi ultimi è specificamente prevista dal D.Lgs. n.87/92 solo per le istituzioni finanziarie, quindi non applicabile anche alle imprese commerciali o industriali. Oltre a concordare con questa tesi, si evidenzia che i saldi integrali aiutano la comprensione dell'effettivo meccanismo di funzionamento del derivato. La prassi bancaria è quella di operare per saldi compensati. Nel nostro caso, la banca addebiterà Euro 17.500 (32.500-50.000) per il derivato.

questo secondo esercizio di passare dal tasso variabile al tasso fisso. Sempre discorsivamente, la negatività del *fair value* di un derivato di copertura indica - in termini attuariali - i futuri maggiori costi che la società sosterrà per aver scelto un tasso fisso che si rivela oggi superiore alle attuali condizioni di mercato. Si noti che, in questo specifico caso, la negatività del *fair value* del derivato nulla toglie né alla validità della precedente scelta imprenditoriale (che va valutata sempre in ottica e con le informazioni disponibili ex-ante, mai ex-post), né alla funzione del copertura del derivato stesso. Eventuali decisioni di risolvere anticipatamente lo *swap*, sostituendolo o meno con un altro, vanno sempre effettuate senza mai perdere di vista gli obiettivi precedenti e l'effetto economico-finanziario complessivo del derivato precedente e di quello seguente nella gestione d'impresa.

Le registrazioni di esercizio sono le precedenti, fatte salve le variazioni del tasso variabile, del debito in linea capitale e del nozionale del derivato.

Nel bilancio del secondo anno, quindi, saranno esposti gli interessi attivi e passivi, il nozionale del derivato tra i conti d'ordine (che nel frattempo si è ridotto in linea con il piano di ammortamento del mutuo) ed il *fair value* dello stesso in nota integrativa, assieme a quanto altro previsto dal D.Lgs n.394/03. Si noti che, dato che il derivato continua ad essere strumento di copertura efficace (ma non efficiente rispetto alle attuali condizioni di mercato, di qui il *fair value* negativo), non viene effettuato alcun accantonamento a fondi rischi per iscrivere a bilancio il *fair value* negativo del derivato. Se il derivato viene mantenuto sino alla scadenza, ed il mutuo non viene estinto anticipatamente, la combinazione mutuo/derivato farà sì che la società paghi sempre il 6,25% fisso sul debito. I maggiori oneri finanziari a carico della società, rispetto alle attuali condizioni di mercato, fanno parte del rischio implicito nella precedente scelta tra tasso fisso e tasso variabile. E' una situazione per certi versi assimilabile all'investitore che ha acquistato titoli a reddito fisso il cui valore di mercato è sceso a causa di un aumento dei tassi. Se il titolo viene detenuto fino a scadenza e il debitore è solvibile, l'investitore non consegue alcuna perdita rispetto alle attese di rendimento originarie, e non è necessaria alcuna scrittura per tener conto della variazione del valore di mercato. Viceversa, se i titoli sono stati acquistati per essere rivenduti, bisognerà tener conto della variazione del valore di mercato.

Si supponga che a fine del terzo anno i tassi salgano a livelli superiori di quelli del primo anno. Conseguentemente il *fair value* del derivato diventa positivo. Discorsivamente, ciò si spiega con il fatto che la società ha scelto di pagare due anni prima un tasso fisso che è oggi inferiore ai tassi di mercato; la società risulta "alleggerita" da una scelta gestionale pregressa rispetto a chi opera in condizioni di mercato, o a chi sceglie in questo terzo esercizio di passare dal tasso variabile al tasso fisso.

Le registrazioni di esercizio sono le precedenti, fatte salve le variazioni del tasso variabile, del debito in linea capitale del mutuo e del nozionale del derivato.

Nel bilancio del terzo anno, quindi, saranno esposti gli interessi attivi e passivi, il nozionale del derivato tra i conti d'ordine (che nel frattempo si è ridotto in linea con il piano di ammortamento del mutuo) ed il *fair value* dello stesso in nota integrativa, assieme a quanto altro previsto dal D.Lgs.n.394/03. Si noti che, dato che il derivato continua ad essere strumento di copertura efficace (e più efficiente rispetto alle attuali condizioni di mercato, di qui il *fair value* positivo), non vengono contabilizzati a bilancio gli utili non realizzati derivanti dalla variazione del *fair value* del derivato da negativo (fine secondo anno) a positivo (fine terzo anno). Se il derivato viene mantenuto sino alla scadenza, ed il mutuo non viene estinto anticipatamente, la

combinazione mutuo/derivato farà sì che la società paghi sempre il 6,25% fisso sul debito. I minori oneri finanziari a carico della società rispetto alle attuali condizioni di mercato fanno parte del rischio implicito della precedente scelta tra tasso fisso e tasso variabile.

La società proseguirà nella medesima contabilizzazione e rappresentazione a bilancio anche nel quarto e quinto anno.

Contabilizzazione dell'*unwinding* di uno swap di copertura e sua sostituzione con uno swap speculativo

Si supponga che la società abbia deciso di sostituire il derivato al termine del secondo anno, visto il *fair value* negativo, e che in conseguenza della sostituzione la società abbia sottoscritto un derivato composto dalla combinazione di un *plain vanilla swap* con la vendita di un portafoglio di opzioni sui tassi. Tecnicamente, questo *swap* risulta non essere più di copertura, ma speculativo e, causa del suo profilo, non ha valore pari a zero all'atto dell'accensione (come il suo predecessore) ma, sempre per ipotesi, ha un valore uguale e di segno contrario al *fair value* del primo derivato che si intende estinguere. Conseguentemente, la sostituzione è a saldi finanziari bilanciati (nell'estratto conto bancario appariranno due movimenti di importo uguale e di segno contrario) ma solo apparentemente a costo zero. In realtà, la società ha realizzato una perdita sul primo derivato e percepito degli incassi (*upfront*) per il secondo derivato, ricollegabili alla vendita di opzioni sui tassi.

L'*upfront* pagato dalla banca al cliente, in assenza di commissioni implicite, deriva dalla corresponsione alla società (da parte della banca) dei premi relativi alle opzioni nel derivato implicitamente cedute dalla società alla banca. La percezione di premi da parte della società comporta automaticamente l'assunzione di una posizione di rischio, l'opposto della copertura da rischi che era stata ottenuta con il prodotto precedente.

Passando alle scritture contabili, si deve premettere che la materia è complessa, anche perché il CNDC – CNR non ha emesso il principio contabile relativo alla contabilizzazione dei derivati, e gli IAS non sono applicabili, in quanto presuppongono anche la contabilizzazione di utili non realizzati su derivati. Si ricorda che, salvo eccezioni espressamente previste, non è permessa la contabilizzazione di utili non realizzati (principio della prudenza).

Di seguito, pertanto, seguono considerazioni di carattere personale supportate, per quanto possibile, da fonti normative e/o dottrinali.

Una possibile metodologia di contabilizzazione potrebbe essere la seguente.

La perdita dovuta all'*unwinding* del primo derivato, che coincide per ipotesi con il *fair value* del secondo derivato al momento dell'*unwinding* del primo e la contestuale sostituzione con il secondo, viene imputata a conto economico tra gli oneri finanziari con contropartita il conto corrente bancario.

La questione è molto più complessa in relazione alla contabilizzazione dell'*upfront* ricevuto.

E' infatti necessario scomporre il derivato delle sue componenti elementari in quanto, se l'*upfront* è relativo ad un portafoglio di opzioni, è necessario suddividerlo in relazione a ciascuna opzione implicita. Per semplicità, supponiamo che l'*upfront* sia relativo alla vendita da parte della società alla banca di una sola opzione sui tassi; l'ipotesi sarà rimossa in seguito. Per far ciò sono necessarie notevoli competenze interne ed una sofisticata struttura informatica, o l'intervento di professionisti esterni specializzati in materia; questa fase di analisi permetterà anche la corretta comprensione delle modalità di funzionamento del derivato.

Dato che si tratta di contabilizzare la vendita di una opzione, bisogna far riferimento a quanto è stato codificato in materia di opzioni, abbandonando la prospettiva del *plain vanilla swap*.

A tal proposito, i riferimenti normativi e bibliografici sono scarsi, dato che l'assunzione di rischio da parte dell'imprenditore in tema di finanza derivata è fenomeno del tutto nuovo e molto probabilmente, in molti casi, estraneo all'attività imprenditoriale (se non addirittura patologico).

La vendita di una opzione ha effetti aleatori, ed il principio della prudenza ed i principi generali di redazione del bilancio impongono che il premio non sia contabilizzato come ricavo ma sia sospeso tra le passività¹⁴.

Per il principio della prudenza, la determinazione dell'eventuale risultato positivo della vendita dell'opzione¹⁵ è rinviata al momento in cui la banca avrà o meno esercitato l'opzione; l'iscrizione di utili non realizzati conseguenti alle variazioni del valore delle opzioni implicite non è ammessa. Al momento dell'esercizio o dell'abbandono dell'opzione da parte della banca, si ritiene che i premi percepiti vadano girati a proventi finanziari, non sembrando plausibile l'imputazione di questi ricavi ad aree della gestione caratteristica commerciale od industriale.

Sempre per prudenza, invece, le eventuali perdite maturate vanno riflesse a conto economico in ciascun esercizio, con contropartita uno specifico fondo rischi (principio 19 par C.VII). In questa sede bisogna fare attenzione a non duplicare valori a conto economico. Abbiamo ipotizzato che la perdita dovuta all'*unwinding* del primo derivato coincida con il *fair value* del secondo derivato al momento dell'*unwinding* del primo e la contestuale sostituzione con il secondo. In sede di chiusura di bilancio, bisognerà porre attenzione al *fair value* del derivato speculativo. Questo potrà essere uguale, inferiore (in perdita) o superiore al *fair value* al momento della sostituzione. Se inferiore, si ritiene che si debba effettuare un accantonamento (da iscrivere tra gli oneri finanziari¹⁶) a fondi rischi per la sola differenza negativa tra il *fair value* al momento della sostituzione ed il *fair value* alla data di chiusura del bilancio. Non deve essere effettuato un accantonamento per l'intero *fair value* negativo, in quanto quest'ultimo comprende anche quello del precedente *swap* al momento della sostituzione, ed è già stato imputato a conto economico ed è iscritto tra le passività in virtù del differimento dei ricavi per premi su opzioni. Se il *fair value* è superiore a quello al momento della sostituzione, ritengo che non possano essere operati adeguamenti di valore (diminuzioni del fondo rischi), in quanto comporterebbero l'iscrizione di utili non realizzati derivanti (nella sostanza) dalla variazione del valore dell'opzione venduta, utili che, invece, vanno differiti fino al momento della scadenza dell'opzione stessa.

¹⁴ Non è chiarito se l'iscrizione debba essere effettuata tra gli altri debiti o tra i risconti passivi. Nel primo senso: Memento Pratico Contabile Ipsoa Lefebvre 2006. Personalmente, in questo caso specifico, ritengo più chiara una terza possibilità, cioè l'iscrizione un uno specifico fondo rischi. Come sarà chiarito più oltre, ciò permette sia il differimento dei ricavi che l'esposizione tra i fondi rischi del fair value del derivato di sostituzione, conformemente al principio contabile CNDC – CNR 19.

¹⁵ A ciò si ricollega la speranza che il nuovo derivato recuperi le "perdite" del precedente. Le virgolette evidenziano il problema, riscontrato nella prassi professionale, che molti derivati di copertura non erano "in perdita" e non andavano sostituiti.

¹⁶ Documento CNDC del febbraio 2005

Riassumendo, ipotizzando una sostituzione con *upfront* di 50.000 Euro ed un *fair value* del derivato a fine esercizio di -60.000, le scritture (tralasciando quelle sui flussi di interessi tra le controparti) potrebbero essere le seguenti:

Contabilizzazione della perdita da sostituzione:		
Perdite da <i>unwinding</i>	a banca c/c	50.000
Contabilizzazione dell'incasso del premio e differimento dei ricavi		
Banca c/c	a fondi per rischi ed oneri ¹⁷	50.000
Adeguamento al fair value di fine esercizio		
Accant. Adeg. <i>Fair value</i>	A fondi per rischi ed oneri	10.000

In questo modo, il fondo rischi espone il *fair value* del nuovo derivato speculativo, come espressamente previsto dal principio CNDC – CNR 19. Il nozionale del derivato sarà sempre indicato tra gli impegni nei conti d'ordine, e la nota integrativa e la relazione sulla gestione dovranno fornire le informazioni di legge ex D.Lgs. n.394/03. Ipotizzando una sostituzione con *upfront* di 50.000 Euro ed un *fair value* del derivato a fine esercizio di -40.000, le scritture (tralasciando quelle sui flussi di interessi tra le controparti) potrebbero essere le seguenti:

Contabilizzazione della perdita da sostituzione:		
Perdite da <i>unwinding</i>	a banca c/c	50.000
Contabilizzazione dell'incasso del premio e differimento dei ricavi		
Banca c/c	a fondi per rischi ed oneri	50.000

Come illustrato, non sembra possibile la riduzione del fondo rischi ed oneri per Euro 10.000 (50.000 – 40.000) conseguente ad utili non realizzati su derivati speculativi. E' ora possibile rimuovere l'ipotesi che l'*upfront* sia relativo alla vendita di una sola opzione sui tassi, e considerare che sia relativo alla vendita di più opzioni. In questo caso, si dovrà suddividere l'*upfront* nei premi relativi a ciascuna opzione implicita e, via via che le opzioni scadono o sono esercitate, iscrivere tra i ricavi i premi percepiti, determinando il risultato dell'opzione.

Contabilizzazione delle commissioni implicite

Un'ultima considerazione riguarda la rimozione dell'ipotesi di assenza di commissioni implicite che, invece, sono spesso applicate. Si tratta di importi anche molto consistenti, che oscillano tra l'1% ed il 3% del nozionale del derivato, a seconda della tipologia e complessità del prodotto. L'esempio precedente può essere modificato come di seguito, ipotizzando che il *fair value* del nuovo prodotto non coincida con quello del prodotto precedente, ma sia diverso. La banca non paga un premio pari al *fair value* del nuovo derivato, ma paga un premio pari al *fair value* del vecchio derivato. La differenza tra premio teorico e premio incassato rappresenta l'applicazione di commissioni implicite. Numericamente:

- il primo derivato ha un *fair value* di 50.000;
- il secondo derivato ha un valore di 57.000, quindi il cliente dovrebbe percepire premi per Euro 57.000;
- la banca corrisponde Euro 50.000, in quanto si trattiene Euro 7.000 a titolo di commissioni implicite.

Ritengo che le commissioni implicite debbano essere riscontate sulla durata pluriennale del derivato.

¹⁷ L'iscrizione tra gli altri debiti o tra i risonanti passivi impedirebbe l'esposizione tra i fondi rischi del *fair value* del derivato a fine esercizio.

Le scritture di sostituzione diventano le seguenti:

Contabilizzazione della perdita da sostituzione:			
Perdite da <i>unwinding</i>	a banca c/c		50.000
Contabilizzazione dell'incasso del premio, differimento dei ricavi, contabilizzazione delle commissioni implicite suddivise in quota di competenza dell'esercizio e quota da riscontare:			
Banca c/c		50.000	
Risconti attivi comm. <i>swap</i>		6.000	
Commissioni <i>swap</i> annuali		1.000	
	a fondi per rischi ed oneri		57.000

Ritengo che le commissioni implicite, se applicate, debbano essere riscontate anche nel caso in cui il derivato sia di copertura.

RIEPILOGANDO

1. Manca un principio contabile italiano espressamente dedicato ai derivati, anche se espressi richiami sono contenuti nei principi 19, 22 e 26 e nel documento CNDC del febbraio 2005.
2. Per poter contabilizzare correttamente i derivati e fornire l'informativa richiesta per legge in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, è necessaria un'analisi tecnica per determinarne la natura di copertura o speculativa e, in caso di strumenti strutturati costituiti da *swaps* e acquisto e/o vendita di opzioni implicite, per identificare le singole componenti, che devono essere contabilizzate in modo specifico.
3. Spesso gli istituti di credito hanno applicato commissioni implicite di importo anche elevato, che talvolta non trovano espressa evidenziazione e quantificazione nella documentazione che viene fornita al cliente. La quantificazione delle commissioni implicite è necessaria non solo per una corretta contabilizzazione, ma soprattutto per comprendere quale sia il risultato economico effettivo del derivato, e quale sia la componente di costo dovuta alle commissioni.
4. Data l'elevatissima complessità degli strumenti derivati, in particolare di quelli strutturati, la comprensione delle componenti dello strumento e del loro funzionamento, la verifica del *pricing* in termini di tassi e di *upfronts* ricevuti, ed il calcolo delle commissioni implicite richiedono l'intervento di professionalità altamente specializzate e tempi e costi anche non indifferenti.